



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 336 del 20/04/2023

Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL VCO E CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA PER VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019, come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022, ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- il Direttore Generale dell'ASL VCO, in esito all'adozione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. 58-8782 del 12/04/2019, con deliberazione n. 370 del 14.05.2019 dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari;
- in data 29/07/2022 avanti il notaio Errico ALFANI di Borgomanero ha avuto luogo la sottoscrizione dei nuovi atti societari che sanciscono il passaggio dalla fase sperimentale alla gestione ordinaria del COQ S.p.A.;
- con delibera del Direttore Generale n. 596 del 16/08/2022, immediatamente esecutiva, si è preso atto della sottoscrizione dei nuovi atti societari, come allegati alla delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, *"l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolamentera' espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi consequenti"*;

presso atto che il COQ S.p.A. con nota prot. n. 70/CN/ss del 30/01/2023, acquisita al prot. aziendale n. 6537 del 30/01/2023, dovendo provvedere all'aggiornamento del DVR, ha chiesto a questa azienda la disponibilità a stipulare una convenzione per l'attività di valutazione del rischio chimico;

considerato che la SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni ha chiesto il parere del Direttore della SOS Prevenzione e Protezione il quale, con mail del 15/03/2023, ha comunicato la disponibilità a sottoscrivere la convenzione in oggetto, prevedendo un compenso forfettario di € 1.200,00 in relazione all'impegno presunto del personale del servizio;

dato atto che, acquisito il nulla osta della Direzione Generale, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni con nota prot. n. 19041 del 21.03.2023



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



comunicava al COQ la disponibilità alla sottoscrizione della convenzione, trasmettendo la bozza di disciplinare predisposta di concerto con il Responsabile della struttura competente, per la opportuna condivisione del testo;

preso atto che il COQ ha approvato il disciplinare di convenzione, come comunicato con mail del 31/03/2023, acquisita in pari data al prot. n. 21875, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

dato atto che gli introiti derivanti dal presente provvedimento sono determinati in € 1.200,00// e saranno imputati al conto ricavo 4.50.02.67 del Bilancio Esercizio 2023;

PROPONE

di sottoscrivere la convenzione con il COQ per l'elaborazione da parte della SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO del documento di valutazione del rischio chimico ai fini dell'aggiornamento del DVR del COQ, alle condizioni specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

di dare atto che il presente deliberato determina un introito di € 1.200,00// che sarà imputato al conto ricavo 4.50.02.67 del Bilancio Esercizio 2023;

di affidare alla SOS Prevenzione e Protezione e alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, per quanto di competenza, gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa ed ivi tutte richiamate, la convenzione con il COQ per l'elaborazione da parte della SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO del documento di valutazione del rischio chimico ai fini



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dell'aggiornamento del DVR del COQ, alle condizioni specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

2. di dare atto che il presente deliberato determina un introito di € 1.200,00// che sarà imputato al conto ricavo 4.50.02.67 del Bilancio Esercizio 2023;

3. di affidare alla SOS Prevenzione e Protezione e alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, per quanto di competenza, gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

4. di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI
QUADRANTE S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE RISCHIO
CHIMICO**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

Il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Lungolago Buozzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ASL VCO mette a disposizione il proprio personale appartenente alla SOS Prevenzione e Protezione per attività di valutazione del Rischio Chimico del Centro Ortopedico di Quadrante (COQ), ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008. L'obiettivo della convenzione è la produzione del Documento di Valutazione dei Rischi, relativamente al Rischio Chimico sopra menzionato, che dovrà essere consegnato a COQ entro il 31/12/2023.

L'attività oggetto del presente disciplinare sarà svolta dal lunedì al venerdì (con esclusione delle giornate festive) fuori dall'orario di servizio cui il personale è tenuto presso l'Azienda di appartenenza.

ART. 2

L'attività sarà prestata secondo le indicazioni del Committente il quale costituisce centro di imputazione dell'attività dei collaboratori nei confronti della struttura interessata.

ART. 3

Per l'attività di cui all'art. 1, non essendo quantificabile a priori l'impegno previsto per il caricamento dei dati del COQ ai fini della valutazione del rischio chimico, nonostante l'analogia tra gli applicativi utilizzati dal COQ e ASL VCO e i prodotti usati dalle rispettive strutture, è previsto il riconoscimento da parte del COQ di un compenso forfettario di € 1.200,00// al netto degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVA che risultano a carico del Committente. Tale compenso, depurato del margine operativo aziendale pari al 5%, sarà ripartito tra il personale afferente la SOS Prevenzione e Protezione secondo il criterio di ripartizione definito dal Responsabile della SOS.

ART. 4

L'ASL VCO – SOS Prevenzione e Protezione, a consuntivo dell'attività espletata, trasmetterà al COQ una breve relazione sulle attività svolte, nonché una scheda riepilogativa dell'impegno orario riferito alle unità di personale che hanno prestato l'attività in oggetto, per consentire al COQ di espletare le verifiche di competenza. Entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto, il COQ si impegna a far pervenire all'ASL VCO – SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni detta documentazione debitamente vistata dalla Direzione Generale COQ per accettazione. Sulla scorta di tali attestazioni l'ASL VCO emetterà regolare fattura, con pagamento a 30 giorni data fattura.

L'ASL VCO, ad avvenuto incasso delle somme dovute dal COQ, provvederà a versare i compensi al personale che ha svolto l'attività fuori orario di servizio, dopo aver operato la ritenuta del 5% quale partecipazione alle spese aziendali ed aver trattenuto gli oneri riflessi, secondo il criterio di ripartizione comunicato dal Responsabile della SOS Prevenzione e

Protezione e valorizzazione come di seguito:

A) Dirigente = valore di remunerazione oraria riconosciuto pari a 60,00 €/h

B) Collaboratori (ex CAT D) = valore di remunerazione oraria riconosciuto pari a 37,18 €/h.

In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ dovrà far pervenire alla

SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni comunicazione scritta con dettaglio delle problematiche riscontrate al fine di una verifica aggiuntiva.

ART. 5

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero comunicati da parte Committente, in virtù del presente contratto.

ART. 6

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

ART. 7

Il COQ dovrà garantire al personale ASL VCO coinvolto nell'attività di consulenza la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi ed infortuni compresi quelli in itinere.

ART. 8

La presente convenzione ha validità dal **01/04/2023** al **31/12/2023**, fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

ART. 9

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. il COQ si impegna a fornire al personale dell'ASL VCO, di cui alla presente convenzione, il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di emergenza aziendale.

ART. 10

Per ogni controversia derivante o inerente la presente convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal COQ (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania prot. n. 22133 del 6 settembre 2010).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna, _____

Omegna_____

C.O.Q. s.p.a.

ASL VCO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SOST. SOC A.G.L.I.

(Dott. Mauro CARDUCCI)

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)